



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 2 DEL 08-01-2024

Oggetto: INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX FUNZIONI DIRIGENZIALI) CONFERITI ALLE FIGURE APICALI DI QUESTO COMUNE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI AL GEOM. PIZZOLANTI ORAZIO SINO AL 31.12.2024

II SINDACO

Premesso che con Delibera di G.M. n. 53 del 24.05.2011, esecutiva, è stato adottato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che contempla, altresì, la struttura organizzativa e le funzioni dei singoli settori operativi la cui tabella "A" prevede l'articolazione della struttura organizzativa in tre settori operativi:

- Amministrativo;
- Economico/Finanziario;
- Tecnico;

ulteriormente suddivisi in servizi, secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del Regolamento di che trattasi;

Vista la delibera di G.M. n. 10 del 26.01.2017, esecutiva, di Modifica della struttura Organizzativa dell'Ente e modifica della delibera di G.M. n. 87 del 01.07.2008 con cui è stata approvata la modifica alla struttura dell'Ente portando da 3 a 4 settori, istituendo il settore denominato "Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali" con la successiva individuazione di n. 4 posizioni organizzative, nonché le motivazioni nella stessa contenute e la conseguente nuova articolazione della struttura organizzativa in quattro settori operativi:

- Amministrativo;
- Economico Finanziario;
- Tecnico;
- Entrate Tributarie e Patrimoniali;

ulteriormente suddivisi in servizi secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del Regolamento di che trattasi;

Vista la delibera G.M. n. 122 del 29.12.2020, di modifica della delibera di G. M. n. 10/2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente articolata in tre settori e precisamente: ^[L]_[SEP]

- Amministrativo;
- Economico Finanziario;
- Tecnico, ^[L]_[SEP]

a seguito del trasferimento delle competenze dei tributi locali all'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 01.03.2002 con la quale si revocava la Determinazione Sindacale n. 2 del 04.01.1999 e si attribuivano le funzioni dirigenziali al Responsabile del Settore Amministrativo, adeguando le stesse funzioni dirigenziali alla struttura organizzativa derivante dal Regolamento di organizzazione, assegnando al capo settore amministrativo le attribuzioni proprie del settore di appartenenza dei servizi in cui si articola lo stesso;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 07.11.2008, con la quale a norma dell'art. 5 del predetto Regolamento, si è provveduto all'assegnazione del personale ai settori funzionali in cui si articola l'Ente e con la quale sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 51 c/3 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche, a norma del quale la gestione amministrativa degli Enti Locali è attribuita ai dirigenti e nei Comuni di piccole dimensioni, ai Responsabili dei Servizi cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali a norma del successivo c/3bis;

Considerato, infine, che la normativa vigente prevede di utilizzare come responsabili degli uffici con funzioni direttive le professionalità più qualificate all'interno della struttura dell'Ente;

Considerato, altresì, che le funzioni dirigenziali possono essere affidate ai dipendenti in posizione apicale all'interno dell'Ente;

Vista la Determinazione Sindacale n. 12 del 26.08.2016 con la quale, a seguito del pensionamento del precedente Responsabile, è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo, il Geom. Pizzolanti Orazio, inquadrato nella categoria D5;

Vista per ultimo la propria determinazione n. 03 del 03.01.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali, dal 02.01.2023 al 31.12.2023, per il Settore Amministrativo al Geom. Pizzolanti Orazio;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019 – 2021, firmato in

data 16.11.2022, sono state istituite le posizioni di lavoro "di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale (EQ) conferiti da parte degli Enti";

Che, in conformità all'art. 18 del CCNL 2019-2021, tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Che le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

Che gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui sopra, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area e, nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori;

Che, ai sensi dell'art. 18 del predetto CCNL 2019-2021 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Che per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL;

Che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

Che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al predetto articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato

dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL.

Che la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del citato CCNL da parte del dipendente titolare;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina dell'incarico di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale (EQ) per il Settore Economico-Finanziario al Dott. Gioacchino Di Baudo, comprensivo anche del Settore Tributi e Tasse per la motivazione sopra esposta, al fine di garantire la corretta funzionalità degli uffici ed il corretto espletarsi dell'attività gestionale di cui al citato art. 2 c/3 della L.R. n. 23/98, sino al 31.12.2024;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 16.11.2022:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Vista la delibera di G.M. n. 32 del 28.03.2023 con la quale è stato applicato il CCNL del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 per la revisione dell'ordinamento professionale" - Atto di indirizzo al Responsabile del Settore n. 2: Economico/Finanziario preposto alla gestione delle Risorse Umane;

Vista la delibera di G.M. n. 71 del 26.07.2023 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2023/2025", nel quale è stata prevista la progressione verticale all'interno della soglia dello 0,55% del montante salari 2018 per l'Istruttore Direttivo Contabile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/2000, nell'organizzazione e gestione del personale, gli Enti Locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/1992;

Visto il vigente CCNL, comparto Regioni-Autonomie Locali;

Vista la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 47/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 7/1992;

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127;

Vista la Legge 16.06.1998 n. 191;

Vista la L.R. 07.09.1998 n. 23;

Vista la L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Affidare l'incarico di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale (EQ), con decorrenza dal 02.01.2024 fino al 31.12.2024, per il Settore Affari Generali al Geom. Pizzolanti Orazio, inquadrato in categoria D5;

Conferire allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53 c/3 della Legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dal vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Conferire allo stesso, per i servizi assegnati, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'Organo Politico, mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano la Pubblica Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Dare atto che:

Il dipendente, come sopra individuato, è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e che, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, alla natura e caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare, è notoriamente un possesso degli idonei requisiti culturali, delle attitudini e della necessaria capacità professionale ed esperienza, acquisiti in diversi anni di attività;

Non possono considerarsi atti gestionali gli interventi di urgenza adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo n. 112 del 31.03.1998 (provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sanità o di igiene pubblica, nonché le funzioni conseguenti ad atti adottati in qualità di Ufficiale di Governo);

Disporre che, ritenendo necessario garantire la corretta funzionalità degli uffici e il corretto esplicarsi dell'attività gestionale e confermando il criterio di sostituzione e di alternanza dei Responsabili di Posizione Organizzativa (giusta Determinazione Sindacale n. 16 del 15.07.2009):

In assenza di uno dei Responsabili del Settore, lo stesso sarà sostituito dal Responsabile più anziano nel servizio presente;

I Responsabili già nella programmazione dei congedi devono assicurare una alternanza di servizio tra di loro;

Ciascun Responsabile di Settore nel servizio sostituito dovrà apporre la propria firma negli atti che necessitano di tale adempimento;

Nel caso di assenza di tutti i Responsabili dei Settori, solamente per cause eccezionali, il Segretario pro tempore sostituirà gli stessi;

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2019-2021 (Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ):

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del CCNL.
2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Determinare, nelle more della nomina del Nucleo di Valutazione, l'indennità di posizione, prevista dall'art. 15 del CCNL del comparto Enti Locali, al Geom. Pizzolanti Orazio – Cat. D5 – Responsabile del Settore Affari Generali nella misura di € 10000,00 annue, distribuite proporzionalmente per n. 36 ore settimanali;

Determinare l'indennità di risultato con successivo atto;

Disporre la notifica del presente atto all'interessato nonché la trasmissione al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tecnico, al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, alle OO.SS. Provinciali firmatarie del CCNL ed alle RSU aziendali per l'esecuzione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi.

IL SINDACO

Angelo Conti

(Firmato digitalmente)